



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"I NUOVI PRINCIPI CONTABILI: GLI EFFETTI SUL BILANCIO
D'ESERCIZIO E SULLA SVALUTAZIONE PER PERDITE
DUREVOLI"**

RELATORE:

CH.MO PROF. FRANCESCO ZEN

LAUREANDA: ALICE DI TILLO

MATRICOLA N. 1113035

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

Indice

Introduzione	3
1. Il Decreto Legislativo 139/2015	4
1.1 D. Lgs. 139/2015	4
1.2 Obiettivi.....	4
1.3 Aspetti innovativi	5
1.4. Altre novità.....	10
2. Gli aspetti innovativi applicati ai principi contabili	13
2.1 I principi contabili	13
2.2 La sostanza economica e la rilevanza applicata agli OIC	14
2.2.1 Il problema della rilevazione del leasing finanziario.....	15
2.3 Il criterio del costo ammortizzato e di attualizzazione applicato agli OIC	16
2.3.1 Il costo ammortizzato e il fattore temporale applicato ai Crediti	17
2.3.2 Il costo ammortizzato e il fattore temporale applicato ai Debiti	18
2.4 La valutazione al <i>fair value</i> applicata agli OIC	20
3. OIC 9: Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.	23
3.1 Contenuto	23
3.2 Impairment test asset	25
3.3 Impairment test applicato all'Avviamento	28
Conclusione	31
Bibliografia	32

Introduzione

Il bilancio di esercizio è lo strumento che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Ed è uno dei temi principali su cui si sviluppa la ragioneria (Quagli 2017).

Da sempre rappresenta il mezzo principale di informazione non solo per i diversi shareholders e membri interni all'azienda ma anche per tutti i diversi stakeholders.

Negli ultimi anni però il bilancio ha subito importanti cambiamenti dovuti all'introduzione della Direttiva Europea 2013/34 in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

Il recepimento della Direttiva ha previsto l'emanazione da parte del legislatore italiano del D. Lgs. 139/15. Il nuovo Decreto Legislativo è stato definito una delle più grandi novità in ragioneria ed ha incorporato una serie di normative che hanno previsto cambiamenti nella rilevazione delle voci di bilancio ma anche ai principi contabili (Ballarin, Bianchi 2016).

A partire dall'anno 2014, l'Organismo Italiano di Contabilità (detto anche OIC) ha iniziato la revisione dei principi contabili che si è conclusa effettivamente nel 2017 dopo il processo di aggiornamento alle disposizioni del D. Lgs. 139/15. Dopo questa importante fase i principi contabili nazionali hanno acquisito maggiore rilevanza essendo diventati dei punti di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio. Ma non solo, in un quadro sempre più internazionale si sono allineati ai principi contabili internazionali IFRS/IAS diminuendo le eventuali difformità e discordanze (OIC 2016).

Nonostante queste importanti novità e questa importante fase di cambiamento non sono mancate le difficoltà. Difficoltà in materia di chiarezza, coordinazione e applicazione delle disposizioni che hanno previsto, nel processo di continuo miglioramento, l'emanazione di emendamenti per alcuni principi contabili (Ballarin 2018).

L'obiettivo della seguente analisi è di proporre un quadro generale del D. Lgs. 139/15 focalizzandosi sugli aspetti innovativi e sull'introduzione da parte dell'OIC del principio contabile OIC 9 - *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

Il seguente elaborato partirà dallo studio del D. Lgs. 139/15 e si concentrerà sui rispettivi punti chiave evidenziando dove presenti le criticità. Successivamente descriverà gli aspetti innovativi in applicazione ai diversi principi contabili e gli eventuali effetti nel bilancio di esercizio e nella rilevazione dei conti aziendali concludendo con l'esame del c.d. *impairment test* applicato agli asset tangibili e intangibili, e all'avviamento.

1. Il Decreto Legislativo 139/2015

1.1 D. Lgs. 139/2015

Il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 recepisce la Direttiva 2013/34/UE entrando in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. L'approvazione della Direttiva 2013/34/UE ha comportato l'abrogazione delle precedenti direttive (IV e VII direttiva) in materia di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato (Corona 2016).

Essendo passati ben 24 anni dall'ultima modifica del D. Lgs. n. 127, il Decreto apporta nell'ambito economico una grande "innovazione" nella redazione del bilancio di esercizio.

Il recepimento della Direttiva da parte degli OIC si è suddiviso in due importanti fasi come sottolineano Corona (2016) e il documento di presentazione dei principi contabili (OIC 2016): la prima caratterizzata dalla modernizzazione dei vecchi principi contabili, la semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti sulle società; la seconda, più articolata, che ha previsto la concreta applicazione delle modifiche legislative nell'adeguamento del contenuto dei principi contabili nazionali con il recepimento della Direttiva.

1.2 Obiettivi

Alla base del recepimento della Direttiva del bilancio di esercizio troviamo tre obiettivi principali.

Il primo, come evidenziano Ballarin e Bianchi (2017), è l'intento di allineare sempre di più i principi contabili nazionali con quelli internazionali (IAS/IFRS).

Alcuni esempi di allineamento sono (OIC 2016): il criterio del *fair value* nella misurazione e rilevazione degli strumenti finanziari derivati (OIC 32), il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti (OIC 15), dei debiti (OIC 19) e titoli, il principio della rilevanza e della rappresentazione sostanziale di cui si parlerà in seguito.

Nonostante questo intento, si riscontrano ancora oggi delle differenze riguardanti sia la diversa natura, sia il diverso scopo in materia di principi contabili nazionali e internazionali (Quagli 2017). I principi italiani hanno, infatti, l'intento di tutelare il patrimonio aziendale e sono caratterizzati dal principio di prudenza, competenza e sostanza economica, mentre i principi internazionali hanno l'obiettivo di informare gli investitori attuali e potenziali dei mercati finanziari e di evidenziare la capacità aziendale di realizzare utili e dividendi. Infatti, se per l'OIC il criterio per la valutazione in bilancio è rappresentato dal metodo del costo, lo IASB si concentra sul criterio del *fair value*.

Nel quadro italiano, però, il criterio del *fair value* è considerato imprudente.

Come evidenziato da Quagli (2017), l'utilizzo del criterio del *fair value* presenta dei vantaggi quali:

- Un dato aggiornato rispetto al valore del bene;
- Oggettività nel caso in cui esso sia determinato in base ai valori dei mercati attivi;

Ma presenta anche diverse criticità come:

- Il presupposto dell'esistenza di mercati liquidi ed efficienti;
- la variabilità dovuta ai mercati di riferimento;
- l'aumento dei costi amministrativi per il reperimento dei dati;

che determinano da parte dell'organismo italiano l'applicazione circoscritta di tale criterio ai soli strumenti finanziari.

Il secondo aspetto significativo del nuovo Decreto è la facilitazione, per alcune categorie di soggetti, nella stesura del bilancio di esercizio (Corona 2016). Se da un lato le imprese redigenti il bilancio in forma ordinaria sono ora obbligate alla redazione del rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione, dall'altro le micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono state esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Lo scopo è, quindi, quello di ponderare in base alle dimensioni dell'azienda le informazioni per i diversi soggetti portatori di interesse.

Il terzo obiettivo è l'intento da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, riconosciuto lo Standard Setter nazionale, di dar maggiore rilevanza ai principi contabili nazionali (OIC 2016).

Il ruolo dei principi contabili viene così definito dalla Relazione Illustrativa al Decreto 139/15 (OIC 2016): "*... ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte*". Non rappresentano quindi solo delle mere regole tecniche per la rilevazione delle voci e la stesura del bilancio, ma sono anche dei modelli pratici per la corretta applicazione delle disposizioni civilistiche cui far riferimento.

1.3 Aspetti innovativi

Come afferma Devalle et al. (2018), una delle principali novità del Decreto Legislativo 139/15 è la suddivisione delle imprese in categorie per la redazione del bilancio. La suddivisione si basa sui seguenti indicatori: il totale attivo, il totale delle vendite e prestazioni di servizi e il numero medio di dipendenti.

La classificazione distingue tra imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese. Viene così a riconoscersi la correlazione tra dimensione dell'azienda e gli obblighi informativi: all'aumentare delle dimensioni aziendali aumenta il bisogno informativo per i diversi stakeholders.

Qui di seguito viene riportata la tabella dove sono definiti i limiti per la redazione del bilancio:

Bilancio in forma ordinaria	Bilancio in forma abbreviata	Bilancio Micro imprese
<p>Nel primo esercizio o per due consecutivi presentano: Totale attivo maggiore 4,4 mln € Totale vendite e prestazioni di servizi maggiore 8,8 mln € Numero medio dipendenti maggiore di 50 unità</p>	<p>Nel primo esercizio o per due consecutivi presentano: Totale attivo non superiore 4,4 mln € Totale vendite e prestazioni di servizi non superiore 8,8 mln € Numero medio dipendenti non superiore a 50 unità</p>	<p>Nel primo esercizio o per due consecutivi presentano: Totale attivo non superiore 175 mila € Totale vendite e prestazioni di servizi non superiore 350 mila € Numero medio dipendenti non superiore a 5 unità</p>

Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria come menzionato precedentemente hanno ora l'obbligo di redigere oltre allo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, anche il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione; mentre le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono esenti dalla stesura di quest'ultimi.

Il rendiconto finanziario, disciplinato dall'art. 2425-ter del Codice Civile, rappresenta i movimenti dei diversi flussi di cassa avvenuti nell'esercizio preso in considerazione ed è utilizzato per valutare la situazione e la prospettiva finanziaria della società. L'obiettivo del rendiconto finanziario è quello di mantenere l'equilibrio tra fonti ed impieghi evitando l'insolvenza aziendale (Orlandi 2017).

L'OIC 10 - *Rendiconto Finanziario* prevede sia suddiviso in tre parti, sottolineando i diversi flussi che derivano dalle diverse aree gestionali della società.

Il primo flusso è quello rappresentativo della gestione operativa anche detta gestione caratteristica della società. È elaborato tramite le voci di conto economico ed esprime la capacità dell'azienda di autofinanziarsi senza ricorrere a fonti esterne.

Il secondo flusso deriva dalle operazioni di investimento e disinvestimento delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie rappresentando i movimenti di liquidità dovuti a cambiamenti della struttura aziendale.

L'ultimo flusso di cassa concerne le operazioni di finanziamento di mezzi propri e di indebitamento.

Per la stesura del rendiconto finanziario possono inoltre essere scelti due metodi:

- il metodo diretto che calcola il cash flow operativo come differenza tra ricavi <<monetari¹>> e costi <<monetari>>;
- il metodo indiretto che calcola il flusso finanziario generato dall'attività caratteristica partendo dal risultato di esercizio e sommando i costi <<non monetari>> e sottraendo i ricavi <<non monetari>>.

Il secondo aspetto innovativo concerne i principi generali di redazione del bilancio.

La principale novità riguarda la sostituzione del principio della funzione economica con quello della sostanza economica e l'introduzione del principio di rilevanza (materialità).

Il principio della sostanza economica è stato introdotto dall'art. 2423-bis che recita come segue “*1 bis: la rilevazione e presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*”. Ciò implica quindi la prevalenza della sostanza dell'operazione e della realtà economica rispetto alla forma giuridica. Il principio tuttavia si limita a disciplinare soltanto la presentazione in bilancio evitando interpretazioni che vadano a violare le norme di valutazione (si veda Quagli 2017). È futuro compito dell'OIC prevedere un documento che descriva fino a dove potrà spingersi l'applicazione di tale postulato.

Il principio di rilevanza viene introdotto dai principi contabili internazionali e integrato nei nazionali dal quarto comma all'art. 2423 che recita quanto segue: “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*”.

Con il termine rilevante viene qui fatto riferimento non tanto alla dimensione qualitativa, ma alla dimensione quantitativa dell'informazione (Quagli 2017). L'introduzione di tale principio è infatti un altro esempio di allineamento ai principi contabili internazionali IFRS e nello

¹ Con il termine monetari si intendono quei ricavi e costi che hanno avuto un'entrata di denaro e uscita di liquidità.

specifico all'emendamento dello IAS 1² (Ballarin, Bianchi 2017). Sebbene il Decreto non ne dia una definizione esplicativa, si desume dalla Direttiva che *“è rilevante lo stato dell'informazione quanto la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa...”*.

Un'altra novità è stata introdotta per la valutazione dei crediti, debiti e titoli: l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale (attualizzazione).

Il criterio di attualizzazione prevede che si confronti in fase di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo con il tasso di interesse sul mercato (Quagli 2017). Essendo che il tasso di interesse dei titoli è solitamente allineato con quello di mercato, si presuppone che questo criterio venga applicato solo ed esclusivamente per i crediti e i debiti.

Il criterio del costo ammortizzato trova applicazione per i crediti, debiti e titoli ove è possibile, ma non trova definizione nel Codice Civile. Si viene espressamente rimandati ai principi contabili internazionali e in particolare allo IAS 39 comma 9 (Ballarin, Bianchi 2017). Il costo ammortizzato tiene conto di ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo che implica l'ammortamento di tale differenza per tutta la durata attesa del credito, debito o titolo che sia. Il tasso effettivo rappresenta il TIR o tasso interno di rendimento, ossia il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa finanziari futuri, derivanti dal titolo/credito o debito e il valore di rilevazione iniziale dell'investimento (Ballarin, Bianchi 2016).

Può escludersi l'applicazione del criterio del costo ammortizzato nei seguenti casi (Quagli 2017):

- a) Per i crediti e debiti già esistenti in bilancio al 1° gennaio 2016 con indicazione in nota integrativa di tale facoltà. Dovrà invece essere applicato per quelli sorti in data posteriore al 1° gennaio 2016.
- b) Nel caso in cui l'applicazione del criterio abbia effetti irrilevanti, cioè quando la differenza tra valore iniziale e finale, i costi di transazione e le commissioni pagate non siano rilevanti.
- c) Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese: esse infatti possono direttamente contabilizzare i crediti e debiti a valore nominale.

L'ultima novità, ma non in termini di importanza, riguarda gli strumenti finanziari derivati e il concetto di *fair value*. La definizione di strumenti finanziari, strumenti finanziari derivati e *fair value* viene rimandata dall'art. 2426 comma 1 n. 12 ai principi contabili internazionali. Le

² Lo IAS 1 introduce il principio di rilevanza negli scemi di bilancio.

definizioni vengono successivamente riprese e riportate nell'OIC 32 - *Strumenti finanziari derivati* che definisce quanto segue:

Per strumenti finanziari si intende “*qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società*” (OIC 32, pp.5).

Gli strumenti finanziari derivati sono definiti tali poiché dipendono o meglio “derivano” da una variabile finanziaria c.d. *sottostante*.

Le caratteristiche per cui lo strumento finanziario derivato sia definito in quanto tale sono (Quagli 2017):

- a) il suo valore varia al variare di un determinato tasso d'interesse o di un'altra variabile finanziaria o a condizione che la variabile non finanziaria non sia specifica di una delle controparti contrattuali;
- b) che il derivato non richieda un investimento netto iniziale o che, se lo richieda, sia minore di quanto richiesto per altri tipi contratti da cui ci si aspetterebbe una simile risposta a cambiamenti di fattori di mercato;
- c) sia regolato da fattura.

I principali tipi di contratti derivati sono tre (Santacatterina 2018):

1. *Swap*, il contratto prevede uno scambio continuo di flussi di cassa da parte dei due contraenti applicati in base al capitale c.d. *nozionale*.
2. *Option*, attribuiscono al compratore la facoltà di acquistare (c.d. *option call*) o vendere (c.d. *option pull*) un'attività ad un prezzo e data prefissati.
3. *Forward o future*, contratti a termine secondo cui una parte si impegna a vendere o acquistare una determinata attività ad un prezzo prefissato.

Con il termine *Fair Value* si intende invece “*il prezzo di mercato che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data della valutazione*” (OIC 32, pp.5).

Il *fair value* si basa sull'utilizzo di parametri osservabili e cerca di contenere al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili come rappresentato dalla gerarchia del *fair value* (Quagli 2017). La gerarchia del *fair value* si suddivide tra 3 livelli e determina che solo nel caso in cui non sia possibile applicare il primo livello si applichi il suo successivo.

1° livello: utilizzo del valore di mercato per la determinazione del *fair value* nel caso in cui sia possibile individuare facilmente un mercato attivo.

2° livello: utilizzo del valore di mercato dei componenti o di strumenti analoghi per la determinazione del *fair value*, essendo difficoltoso individuare il valore di mercato dello strumento derivato.

3° livello: utilizzo di modelli e tecniche accettati per la valutazione di strumenti per i quali è difficile trovare un mercato di riferimento attivo. Il valore per la determinazione del *fair value* deve rappresentare una ragionevole approssimazione del valore di mercato.

Gli strumenti derivati sono rilevati in entrambe le fasi, quella iniziale e quella finale, al *fair value* (Ballarin, Bianchi 2017). La variazione rispetto all'esercizio precedente nella valutazione del *fair value* è rilevata in conto economico ad esclusione del caso in cui lo strumento copra i flussi finanziari. Nel caso in cui sia presente la copertura di flussi finanziari essa è direttamente imputata ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Direttamente connesso al concetto di strumenti finanziari derivati è il concetto di copertura, con la valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto. Inoltre, è inammissibile, nel caso di derivati non di copertura, la possibilità di distribuzione degli utili.

Il principio OIC 32 riferito agli strumenti finanziari derivati non si applica invece alle micro-imprese e nei casi in cui (Quagli 2017):

- a) i contratti derivati abbiano ad oggetto azioni proprie;
- b) le opzioni di riscatto siano incluse nei contratti di leasing;
- c) i contratti derivati vengano stipulati tra acquirente e venditore con oggetto un'operazione straordinaria, relativi agli strumenti di capitale.

1.4. Altre novità

Con la direttiva sono cambiati inoltre i seguenti aspetti (Ballarin, Bianchi 2017):

Per quanto interessa le azioni proprie il nuovo Decreto prevede che esse non siano più iscritte tra le attività, coerentemente con quanto predisposto dall'art. 10 della Direttiva, ma che vengono direttamente rilevate a riduzione del patrimonio netto sotto la voce: "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*", armonizzando così i principi contabili nazionali ai principi internazionali (più precisamente allo IAS 32). Inoltre, a seguito dell'introduzione della valutazione degli strumenti finanziari derivati al *fair value*, è stata introdotta la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari.

Altro cambiamento è stato quello concernente le immobilizzazioni immateriali e in particolare la capitalizzazione dei costi di ricerca, dei costi di sviluppo e le spese di pubblicità (Ballarin, Bianchi 2016). Essendo stato modificato l'art. 2424 ed eliminata la voce in attivo riguardante i costi di ricerca, si è tenuto opportuno aggiornare l'OIC 24 sulle definizioni di costo di ricerca e costo di sviluppo, eliminando la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca. Si è pervenuti alla conclusione secondo cui i costi di ricerca applicati sono costi sostenuti antecedentemente al prodotto o processo per cui non sono dimostrabili gli eventuali benefici futuri e perciò non capitalizzabili. Mentre i costi di sviluppo, sono capitalizzabili stabilendo

che per sviluppo si intende quella fase di applicazione dei risultati della ricerca di base. I costi di sviluppo sono quindi capitalizzati se soddisfano queste condizioni (Quagli 2017):

- a) devono essere costi relativi a un prodotto o un processo ben definito, devono inoltre essere misurabili e identificabili;
- b) devono riferirsi a un progetto realizzabile cioè fattibile;
- c) devono essere recuperabili, le prospettive di ricavi derivanti dal progetto devono riuscire a coprire i costi sostenuti per lo studio del progetto.

Dall'altro lato i costi di pubblicità erano già preventivamente non più capitalizzabili se non nei casi eccezionali e previo consenso del collegio sindacale con un periodo di ammortamento non superiore ai cinque anni.

Per quanto concerne l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile e non come precedentemente stabilito entro cinque anni. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile stimarne la vita utile, il codice civile prevede che venga ammortizzato in un periodo inferiore o uguale a dieci anni.

Sono state introdotte voci di dettaglio per i rapporti intercorsi tra le c.d. "società sorelle". Inserendo specifiche voci sotto: Crediti, Debiti e Partecipazioni distinguendo tra imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti.

Viene inoltre eliminata la sezione E del conto economico relativa alle operazioni straordinarie, comportando una riclassificazione delle voci tra le sezioni rimaste. Il conto economico deve ora distinguere tra oneri e proventi derivanti da attività accessoria, finanziaria e caratteristica (Ballarin, Bianchi 2017). Dove l'attività accessoria rappresenta tutte le operazioni con componenti positivi di reddito non rientranti nell'attività caratteristica e finanziaria; l'attività caratteristica si contraddistingue da operazioni che rappresentano l'oggetto della gestione aziendale e si manifestano in via continuativa; l'attività finanziaria è composta da tutte quelle operazioni che servono per lo svolgimento dell'attività operativa comprendendo le attività di finanziamento e investimento.

È stato inoltre abrogato l'OIC 22 relativo ai conti d'ordine rappresentati da garanzie, impegni, beni di terzi presso la società dei quali si richiede che ne venga data informazione in nota integrativa. L'articolo 2427 comma 1 n. 9 richiede infatti che venga riportato: *"l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime"*. La richiesta di provvedere alle seguenti informazioni in nota integrativa appare però solo formale in quanto gli enti finanziatori al fine di provvedere ad

accendere un finanziamento richiedono alle società informazioni sempre più dettagliate ed esaustive (si veda Mezzabotta, 2014).

Per quanto riguarda invece la disciplina del bilancio consolidato sono stati aumentati i limiti per l'esenzione da parte delle imprese controllanti nella redazione del bilancio consolidato (Ballarin, Bianchi 2017). Ne sono esenti dalla stesura le imprese controllanti che non abbiano superato, insieme alla controllata, per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

1. 20.000.000 € totale attivo per gli stati patrimoniali;
2. 40.000.000 € totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3. 250 dipendenti occupati in media nell'esercizio.

È stata inoltre rinnovata la definizione di bilancio consolidato definendolo come *“il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale”* (si veda estratto Ballarin, Bianchi 2017, pp.7). Ed è stato introdotto il rendiconto finanziario consolidato, disciplinato dallo stesso OIC 10 - *Rendiconto finanziario*.

È stata fatta infine precisazione su come rilevare i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio precisando che il termine ultimo, entro cui si devono verificare, è la data di stesura del bilancio. Si distingue secondo l'OIC 29 tra tre tipologie (Ballarin, Bianchi 2017):

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: tali fatti influenzano il risultato delle attività e passività in bilancio;
2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: fatti che non influiscono nei valori di bilancio per l'esercizio corrente ma che influiscono nell'esercizio successivo in quanto di sua competenza. Si richiede che vengano riportati in nota integrativa;
3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: sono quegli avvenimenti che compromettono la continuità aziendale della società. Se il presupposto di continuità aziendale viene meno è necessario che si tenga conto degli effetti in sede di redazione di bilancio.

Anche in questo caso il legislatore tiene conto della stretta correlazione tra postulato della prudenza e postulato della competenza (Quagli 2017). L'art. 2423 *bis* recita quanto segue: *“si deve tenere conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*. Si richiede quindi che le perdite, anche solo se temute, vanno imputate all'esercizio se di competenza³.

³ Ove di competenza sono quei costi che trovano nell'esercizio preso in considerazione la causa della loro manifestazione.

L'OIC 29 introduce inoltre l'applicazione retroattiva nel caso di cambiamenti di principi contabili. Con il termine retroattivo si prevede che il nuovo principio contabile sia applicato anche a fatti ed esercizi precedenti come se fosse sempre stato applicato, implicando la rilevazione degli effetti dovuti al cambiamento di principi contabili sotto la voce "*Altre Riserve*", quando invece precedentemente si prevedeva la rilevazione in conto economico sotto la sezione "*Area Straordinaria*". Tale modifica rappresenta un altro esempio di uniformità con i principi contabili internazionali.

2. Gli aspetti innovativi applicati ai principi contabili

2.1 I principi contabili

In questi anni sempre di più i principi contabili stanno acquisendo importanza non solo perché descrivono le regole alla base della rilevazione delle voci di bilancio, ma anche perché sono diventati degli strumenti pratici e d'informazione per la valutazione delle poste contabili. Ecco perché l'organismo italiano di contabilità, che si occupa della loro stesura, ha come scopo il continuo miglioramento ed aggiornamento degli stessi (si veda OIC – Principi Contabili Nazionali).

I principi contabili nazionali hanno infatti recentemente avuto una loro evoluzione.

Già tra il 2014 e il 2015 è iniziata, da parte dell'organismo italiano di contabilità, la revisione dei principi contabili che porta al loro ammodernamento e all'introduzione di nuovi. A partire dai primi mesi del 2016 è iniziata invece la loro fase di aggiornamento in base alle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 139/2015. L'aggiornamento dei principi contabili conclusosi a fine dicembre 2016 si è soffermato su quelli maggiormente influenzati dalle novità del decreto: il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti e debiti, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, l'introduzione del principio di rilevanza e della sostanza economica.

Nel 2017 sono poi stati proposti degli emendamenti ad alcuni principi contabili e introdotta la bozza del nuovo OIC 11 - *Finalità e postulati del bilancio*; gli emendamenti hanno principalmente lo scopo di correggere alcune anomalie, di allineare i diversi contenuti e di fornire nuovi chiarimenti in ambito di applicazione dei principi contabili (Ballarin 2018).

2.2 La sostanza economica e la rilevanza applicata agli OIC

A seguito dell'allineamento alle disposizioni del decreto legislativo i postulati della sostanza economica e della rilevanza hanno trovato applicazione in diversi principi contabili (OIC 2016), (Quagli 2017), (Ballarin, Bianchi 2017).

Esempi di applicazione del principio di rilevanza possono riscontrarsi in materia di debiti, crediti, rimanenze e immobilizzazioni materiali:

Per quanto riguarda i debiti, e in particolare i debiti inferiori ai 12 mesi, è ammessa la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato, e di non attualizzare i debiti solo nel caso in cui il tasso di interesse sia allineato con il tasso di interesse del mercato, purché venga riportata l'informativa di tale decisione in nota integrativa. Analoghe disposizioni sono previste per la disciplina dei Crediti (OIC 15).

Un altro esempio di applicazione è dato dall'OIC 13 - *Rimanenze* e dalla facoltà di determinare con metodi alternativi al LIFO, FIFO, Costo medio ponderato, il costo delle rimanenze quali *“l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo”* (OIC 13, par. 61).

Infine, l'altro esempio pratico è riportato nel OIC 16 in materia di immobilizzazioni materiali che prevede l'iscrizione a valore costante delle attrezzature industriali e commerciali solo nei casi in cui siano rinnovate continuamente ma il valore complessivo che si desume sia di scarsa rilevanza in confronto all'attivo in bilancio o non ci siano variazioni sensibili al valore dell'immobilizzazione.

Anche il postulato della sostanza economica è stato applicato ai diversi OIC in varie forme ed in particolare all'OIC 15 (Crediti).

Nel caso specifico di crediti derivanti dalla compravendita di beni, si prevede che per l'iscrizione iniziale si debba fare riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo come clausola per il passaggio sostanziale il trasferimento dei rischi e benefici. Il criterio della sostanza economica viene, inoltre, applicato alla disciplina dei crediti relativamente all'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione prevedendo come segue: *“Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione”* (OIC

15, pp.11). Le seguenti indicazioni vengono poi ulteriormente applicate in riferimento ai Debiti originati dalla compravendita dei beni e ai debiti finanziari, regolati dall'OIC 19.

Un altro esempio di applicazione della sostanza economica è nella rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali (OIC 16). Per la rilevazione iniziale si guarda infatti alla sostanza economica dell'operazione e in particolare al trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Si specifica inoltre che il trasferimento dei rischi e benefici è strettamente connesso alla data di trasferimento di proprietà. Nel caso in cui, però, non ci sia coincidenza tra le due date prevale per la contabilizzazione la prima sulla seconda.

Lo stesso criterio sostanziale delle immobilizzazioni materiali viene poi applicato anche per le rimanenze (OIC 13) e la loro contabilizzazione iniziale.

I postulati della rilevanza e della sostanza economica sono stati ripresi nel 2017 nella bozza del nuovo *OIC 11- Bilancio di Esercizio finalità e postulati*. Dall'OIC 11 derivano un quadro generale e le motivazioni alla base delle decisioni assunte, tale per cui la scelta della rappresentazione sostanziale dell'operazione o del contratto dei fatti aziendali fa riferimento ai diversi soggetti utilizzatori del bilancio di esercizio ed è “*il presupposto per un corretto confronto con le regole contabili scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni*” (OIC 11, pp.16), e dove la scelta del principio di rilevanza elimina ogni possibile discrezionalità e cerca di individuare i destinatari principali delle informazioni contenute in bilancio inquadrando il rilievo dell'informazione di ogni singola componente all'interno del bilancio nel suo complesso e non circoscritta ad un'unica voce.

2.2.1 Il problema della rilevazione del leasing finanziario

Premesso che il leasing finanziario è un contratto atipico, non disciplinato dal Codice Civile, la disciplina è solita distinguere il leasing finanziario⁴ dal leasing operativo⁵ (Furlani, Pellegrino 2016).

La prevalenza della sostanza sulla forma rimane ancora oggi non applicabile per la contabilizzazione del leasing finanziario (Quagli, 2017). Il Codice Civile prevede infatti che per i beni concessi in locazione finanziaria venga utilizzato il metodo “patrimoniale” facendo prevalere la forma giuridica negoziale sulla forma, per cui il bene sia iscritto nello Stato Patrimoniale del locatore e non del locatario, e prevedendo che il locatario registri i canoni di

⁴ Il leasing finanziario prevede: il trasferimento di rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene al locatario, la possibilità di riscatto del bene, e il titolo di proprietà in capo al locatore. A differenza del leasing operativo, il locatore, la società di leasing concedente, non coincide con il fornitore del bene.

⁵ Il leasing operativo prevede la non trasferibilità dei rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene e l'inammissibilità di riscatto.

competenza del leasing a fine esercizio in conto economico e che registri il bene in attivo di Stato Patrimoniale solo una volta che avvenga il riscatto del bene (Furlani, Pellegrino 2016). Se però si applica il principio della sostanza sulla forma giuridica la contabilizzazione dovrebbe avvenire in modo differente, ove il leasing finanziario viene visto come un'operazione finanziaria. Tale per cui viene iscritto il bene in leasing nell'attivo di stato patrimoniale del locatario e un corrispondente un debito di finanziamento verso la società di leasing. Il rimborso dei canoni viene contabilizzato a riduzione del debito insieme agli interessi e il bene viene sistematicamente ammortizzato.

I nostri principi contabili, e in particolare l'OIC 16 che tratta di immobilizzazioni materiali, determina invece che per iscrivere il bene tra le immobilizzazioni materiali debba avvenire il passaggio a titolo di proprietà, ossia il trasferimento di rischi e benefici connessi all'utilizzo del bene, determinando l'impossibilità di iscrizione del bene in leasing nello Stato Patrimoniale del locatario fino a quando non sia avvenuto, se previsto, il riscatto del bene (Quagli 2017). Ci si domanda quanto del criterio della sostanza sia effettivamente stato recepito nella direttiva italiana e come mai la sua applicazione non sia ancora oggi consentita nella contabilizzazione del leasing finanziario. Sebbene non ci sia la possibilità di iscrivere il leasing finanziario nello stato patrimoniale del locatario, il decreto obbliga comunque a riportare in nota integrativa tutte le informazioni necessarie per analizzarlo. Sarà futuro compito dell'OIC creare un principio contabile che regolarizzi la contabilizzazione del leasing finanziario e che si allinei per quanto possibile ai principi contabili internazionali.

2.3 Il criterio del costo ammortizzato e di attualizzazione applicato agli OIC

Il legislatore italiano ha reso obbligatorio, dopo l'introduzione della Direttiva Europea che ne aveva dato facoltà di applicazione agli Stati membri, l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale, per la valutazione dei crediti, debiti e titoli.

Lo scopo è quello di ripartire i componenti di reddito lungo la durata degli strumenti finanziari ammortizzando la differenza tra valore iniziale e il valore finale a scadenza attraverso l'adozione del tasso di interesse effettivo (Quagli 2017). Il modello inoltre calcola il tasso di interesse effettivo come il TIR, tasso interno di rendimento, permettendo di dare una maggior rappresentazione dei diversi componenti reddituali.

La considerazione del fattore temporale e la conseguente attualizzazione dei crediti e debiti influenza soprattutto due casi specifici: quello in cui i crediti non producano interessi e il caso in cui il tasso di interesse dei debiti e crediti sia significativamente diverso da quello di mercato.

L'utilizzo dei seguenti criteri si applica prospetticamente ai bilanci aventi esercizio a partire dal primo gennaio 2016.

2.3.1 Il costo ammortizzato e il fattore temporale applicato ai Crediti

Se antecedentemente al Decreto 139/15 la rilevazione dei crediti nel bilancio di esercizio era a valore nominale, ora la valutazione avviene tramite l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Per quanto riguarda il criterio del costo ammortizzato esso viene utilizzato per ammortizzare in modo sistematico la differenza⁶ tra valore iniziale e valore finale a scadenza del credito. Ove la differenza tra importo del capitale inizialmente prestato e importo del capitale da rimborsare implica un disallineamento tra tasso di interesse effettivo e tasso di interesse nominale (Quagli 2017).

L'OIC 15 distingue inoltre tra l'applicazione del criterio del costo ammortizzato in assenza e in presenza di attualizzazione.

L'applicazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione prevede che il credito sia inizialmente rilevato a valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed includendo i costi di transazione⁷.

L'intero ammontare verrà ammortizzato grazie all'applicazione del tasso di interesse effettivo. Ove il tasso di interesse effettivo, successivamente utilizzato lungo tutta la durata del credito, è calcolato come il tasso interno di rendimento che eguaglia il valore iniziale con il valore dei flussi finanziari futuri dell'investimento.

La registrazione contabile con il metodo della partita doppia prevede quindi:

- a) l'accensione di un credito a fronte di un'uscita di liquidità;
- b) a termine di ogni esercizio, e a seguito dell'incasso degli interessi annui pattuiti, viene rilevata per pari ammontare una diminuzione del credito e un'entrata di cassa;
- c) le eventuali commissioni attive o passive date dalla differenza tra interessi incassati e quelli maturati sono rilevate in aumento del credito e in aumento degli interessi attivi in conto economico;
- d) il procedimento si ripete per tutti gli anni successivi di durata del credito fino a quando si raggiunge il valore finale del credito alla data di rimborso.

Nel caso siano stati sostenuti costi di transazione, sono imputati direttamente a conto economico in diminuzione degli interessi attivi maturati sul credito.

⁶ La differenza tra valore iniziale e valore finale è dovuta a commissioni attive e passive. Tale differenza è imputata per competenza lungo tutta la durata del credito tramite il calcolo del tasso effettivo.

⁷ Come definisce l'OIC 15, i costi di transazione sono quei "*costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito*"

Eventuali sconti e premi non prevedibili nella stima del valore del credito iniziale verranno invece contabilizzati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione prevede, in fase di rilevazione iniziale, il confronto tra tasso di interesse desumibile dalle condizioni del contratto e tasso di interesse del mercato.

L'attualizzazione del credito e più precisamente il fattore temporale influisce per:

- a) i crediti che non presentano tassi di interessi attivi espliciti;
- b) i crediti per cui il tasso di interesse derivante dalle condizioni del contratto sia inferiore a quello del mercato.

L'OIC 15 definisce il tasso di interesse desumibile dalle condizioni di contratto come il tasso che tiene in considerazione sconti, premi, commissioni e tutte le differenze tra valore iniziale e valore finale a scadenza escludendo i costi di transazione. Mentre, definisce il tasso di mercato come *“il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili”* (OIC 15, pp.10)

Se siamo in presenza di uno scostamento significativo tra i due tassi, si ritiene che debba essere applicato il tasso di interesse di mercato per l'attualizzazione dei flussi di cassa. Nel caso contrario in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativo si può approssimare al tasso di interesse nominale.

Anche in questo caso, conclusa la rilevazione iniziale del credito, è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento che rende uguale il valore di rilevazione iniziale con i flussi di cassa futuri.

Il principio inoltre prevede che se a seguito della rilevazione iniziale è presente uno scostamento del tasso di interesse effettivo iniziale dal tasso di interesse di mercato, il dato non venga aggiornato, rilevando per la differenza un onere o provento finanziario in conto economico. Ad eccezione del caso in cui la sostanza dell'operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura. In questo caso sarà compito della società analizzare il contratto o l'opzione e i motivi alla base della conclusione di questi con condizioni diverse da quelle di mercato. Tale principio si applica anche per la valutazione dei debiti.

2.3.2 Il costo ammortizzato e il fattore temporale applicato ai Debiti

Come i crediti anche i debiti prima dell'introduzione del nuovo decreto legislativo n.139 erano rilevati a valore nominale, cioè al valore da restituire al creditore al momento di cessazione del debito (Quagli 2017).

Anche in questo caso come per i crediti l'OIC distingue tra criterio ammortizzato in assenza e in presenza di attualizzazione.

L'OIC 19 prevede per la rilevazione iniziale del debito e in assenza di attualizzazione che esso venga contabilizzato a valore nominale al netto di premi, sconti, commissioni e di eventuali costi di transazione⁸.

In materia di costi di transazione è bene sottolineare (Rossi 2016) che se precedentemente erano capitalizzati alla voce immobilizzazioni immateriali e contabilizzati in conto economico tramite l'ammortamento, ora con l'introduzione del criterio del costo ammortizzato, sono sommati agli interessi passivi in conto economico di modo che il tasso di interesse effettivo successivamente calcolato sia costante durante la durata del debito.

Una volta iscritto il debito a valore nominale, si calcola il tasso di interesse effettivo che uguaglia il valore iniziale al valore attuale dei flussi finanziari futuri, e che viene utilizzato successivamente per le valutazioni.

Nella valutazione dei debiti, vanno segnalate due circostanze particolari (Quagli 2017):

- 1) Se le stime dei flussi finanziari futuri del debito cambiano: la società deve rivedere e rideterminare i flussi finanziari futuri rettificando il valore contabile. Per il calcolo viene utilizzato il tasso di interesse effettivo della rilevazione iniziale, il valore contabile del debito viene quindi ricalcolato e i flussi futuri finanziari rivisti. La differenza viene contabilizzata in conto economico alla voce oneri o proventi finanziari. Analoghe disposizioni sono previste anche per la disciplina dei crediti.
- 2) Se si prevede di estinguere il debito anticipatamente: la differenza tra valore contabile residuo del debito nel momento dell'estinzione anticipata e il pagamento di disponibilità liquide verrà contabilizzata in conto economico alla voce oneri o proventi finanziari.

Una volta determinato, il tasso di interesse effettivo non viene ricalcolato ad eccezione che il debito abbia tasso di interesse nominale variabile e sia regolato ai tassi di mercato. In questo caso i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente in base alla variazione dei tassi di interesse di mercato, e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato. Non serve però ricalcolare il tasso di interesse effettivo, se le previsioni contrattuali (es. <<step up>> o <<step down>>) prevedono la variazione dell'interesse nominale. Le seguenti disposizioni vengono applicate anche all'OIC 15.

Inoltre, come nei crediti, gli sconti e gli abbuoni se non previsti nella rilevazione iniziale vengono contabilizzati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

⁸ Con il termine costi di transazione si intendono quei costi accessori funzionali per l'accessione di un debito come gli oneri relativi alla redazione di una perizia, le spese di istruttoria e tutti le commissioni passive che ne possono derivare

L'applicazione del criterio ammortizzato in presenza di attualizzazione prevede che in fase di rilevazione iniziale si confronti il tasso di interesse desumibile dalle condizioni di contratto con quello di mercato. Se è presente una differenza significativa si preferisce utilizzare il tasso di interesse di mercato per il calcolo dei flussi futuri finanziari derivanti dal debito.

La rilevazione iniziale è quindi pari ai flussi finanziari futuri attualizzati meno i costi di transazione.

Nel calcolo del tasso di interesse desumibile dalle condizioni di contratto si considerano tutte le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore finale a scadenza, nel caso in cui il loro valore non sia significativo, si approssima il tasso di interesse desumibile dalle condizioni di contratto al tasso di interesse nominale.

Determinato il valore iniziale del debito, viene calcolato il tasso di interesse effettivo cioè il TIR (tasso interno di rendimento). Se questo varia rispetto al tasso di mercato dopo essere stato calcolato inizialmente, si prevede che il dato non venga aggiornato.

2.4 La valutazione al *fair value* applicata agli OIC

Come già anticipato la valutazione al *fair value* si applica in materia di strumenti finanziari derivati. Infatti, come recita l'art. 2426 n.11 bis del Codice Civile: “*gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al Fair Value*”.

Per determinare il *fair value* è indispensabile identificare (Quagli 2017):

- lo strumento finanziario derivato oggetto di valutazione;
- le sue caratteristiche;
- il mercato principale⁹ o più vantaggioso;
- le tecniche di valutazione¹⁰ congrue per la valutazione del derivato.

Una volta determinato il *fair value*, la rilevazione dello strumento finanziario derivato avviene alla sottoscrizione del contratto, quando la società si impegna e si assume i diritti e gli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto (Devalle et al.2018).

Se il *fair value* è positivo esso è classificato sotto le voci delle attività, mentre se è negativo rappresenta una passività o una voce negativa per il patrimonio netto.

L'iscrizione del *fair value* positiva può avvenire sotto due voci:

- alla voce *B.III.4 strumenti finanziari derivati attivi* (Immobilizzazioni Finanziarie)

⁹ Con il termine mercato principale, o in assenza di esso, di mercato più vantaggioso, si intende il mercato in cui avvengono tutte le operazioni riguardanti il derivato

¹⁰ Sono tutti quei fattori che tengono in considerazione il livello di gerarchia del *fair value* dei parametri e tutti i fattori che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato tra cui il tasso di interesse, il tasso privo di rischio e il rischio di credito

- alla voce *C.III.5 strumenti finanziari derivati attivi* (nell'Attivo Circolante tra le attività che non costituiscono immobilizzazioni)

La scelta di classificazione tra Attivo circolante e Immobilizzazioni Finanziarie tiene conto (Quagli 2017):

- della distinzione tra strumenti finanziari derivati di copertura di un'attività e di una passività; nel caso di attività si segue la classificazione dell'attività coperta: se è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie il derivato di copertura sarà iscritto alla voce B.III.4 e viceversa; qualora invece i flussi finanziari e il *fair value* derivino da una passività o da un impegno irrevocabile od operazione programmata è altamente probabile che la si classifichi sotto la voce di attivo circolante.
- della distinzione tra derivato di copertura e non di copertura classificando sotto la voce di attivo circolante lo strumento finanziario non di copertura.

L'iscrizione negativa avviene alle voci di Stato Patrimoniale:

- *A.VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* (Patrimonio netto)
- *B.3. strumenti finanziari derivati passivi*. (Fondi per rischi e oneri)

Al termine di ogni esercizio il *fair value* dovrà essere ricalcolato rispetto al valore inizialmente iscritto in bilancio, di modo da tenere in considerazione qualsiasi variazione.

Ogni variazione del *fair value* dei derivati viene iscritta a conto economico nella sezione *D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie* e più precisamente (per gli strumenti finanziari derivati non di copertura e per quelli di copertura del *fair value*):

- per variazioni che vanno ad incrementare il valore del derivato sotto la voce *D.18.d. rivalutazioni di strumenti finanziari derivati*
- per variazioni che vanno a diminuire il valore del derivato alla voce *D.19.d. svalutazione di strumenti finanziari derivati*.

Nel caso invece in cui ci sia una variazione degli strumenti finanziari derivati dei flussi finanziari, la variazione è da imputarsi a patrimonio netto.

A questo punto è bene fare una distinzione tra strumenti finanziari derivati di copertura e non di copertura c.d. *speculativi* (Santacatterina 2018).

I derivati non di copertura appartengono ad una categoria residuale: sono tutti quei derivati che non soddisfano i requisiti di derivati di copertura con lo scopo di ottenere un profitto.

Nel caso di derivati non di copertura se la variazione al *fair value* è positiva non è ammissibile

la distribuzione degli utili.

I derivati di copertura consistono in quei derivati che proteggono da un determinato rischio di mercato (Santacatterina 2018). Nel qualificarli come tali devono sussistere: una correlazione tra strumento di copertura e l'operazione coperta e una documentazione di tale rapporto.

La contabilizzazione di copertura avviene solo per i seguenti rischi:

- di tasso di interesse
- di cambio
- di prezzo
- di credito.

Si distingue solitamente tra due relazioni di copertura quali:

- Copertura di un flusso finanziario (Cash Flow Hedge), *“si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio”* (OIC 32, pp.11);
- Copertura di *fair value* (Fair Value Hedge), *“si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio”* (OIC 32, pp.11);

Relativamente alla loro contabilizzazione e nel caso di copertura di flussi finanziari (Ballarin, Bianchi 2017):

Lo strumento di copertura viene iscritto al *fair value* nello stato patrimoniale e viene aperta una riserva di patrimonio netto per operazioni dei flussi finanziari attesi (voce A.VII di patrimonio netto). Alla manifestazione dei flussi finanziari, essi verranno iscritti a conto economico in riferimento allo strumento coperto, la riserva sarà diminuita e il valore verrà contabilizzato a conto economico. Nel caso in cui la riserva abbia un valore positivo esso non è disponibile, né utilizzabile per eventuali coperture di perdite. L'iscrizione a riserva di patrimonio netto accoglie solo componenti efficaci di copertura. La verifica dell'efficacia può avvenire qualitativamente e quantitativamente (Quagli 2017):

- a) Qualitativamente, quando gli elementi portanti (valore nominale, scadenza, data di regolamento e sottostante) dello strumento di copertura e dello strumento coperto sono allineati, cioè a variazione del *fair value* del derivato corrispondono variazioni di segno opposto dei flussi di cassa attesi.

- b) Quantitativamente, misurando l'efficacia della copertura tramite varie metodologie normalizzate per l'attività di risk management.

La contabilizzazione al *fair value* invece si distingue da quella dei flussi finanziari poiché lo strumento di copertura viene iscritto al *fair value* nello stato patrimoniale tra le attività o passività e ogni variazione a conto economico. L'elemento coperto sarà adeguato al valore contabile del *fair value* del rischio coperto e qualsiasi variazione sarà rilevata in conto economico.

3. OIC 9: Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

3.1 Contenuto

A partire dal 31 dicembre 2014 l'OIC 9 entra effettivamente a far parte dei principi contabili nazionali a seguito del processo di correzione e ammodernamento da parte dell'Organismo Italiano di contabilità. L'obiettivo principale è di coordinare ed eliminare le discordanze presenti in materia dei previgenti principi contabili OIC 16 - *immobilizzazioni materiali* e OIC 24 - *immobilizzazioni immateriali*.

In particolare, la revisione, avvenuta nel dicembre 2016 dopo il recepimento della direttiva 2013/34/UE, dispone:

- l'allineamento della definizione di valore equo coerentemente con la definizione di *fair value* presente nell'OIC 32- *Strumenti finanziari derivati*;
- l'eliminazione al ricorso alla sezione straordinaria in conto economico non più presente nei bilanci dopo l'introduzione del nuovo Decreto Legislativo;
- l'impossibilità di ripristino del valore dell'avviamento presente all'art. 2426, comma 1, numero 3 del Codice Civile.

Il principio OIC 9 si applica alle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

In linea con quanto dettato dal principio contabile internazionale IAS 36, la perdita di valore delle immobilizzazioni viene solitamente verificata con il c.d. *impairment test*, accertante che il valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio non sia inferiore al loro valore contabile.

I passaggi di verifica dell'*impairment test* si distinguono in:

- a) Verificare se esiste un qualsiasi indicatore della perdita di valore per l'immobilizzazione.

- b) Identificare l'attività che ha subito una perdita, confrontando il valore recuperabile con il valore contabile.
- c) Determinare il valore recuperabile come il maggiore tra *fair value* e valore d'uso. Nel caso in cui non sia possibile determinare il valore recuperabile di un'attività questa è da ricondurre ad un *cash generating unit* (UGC) ossia ad un'unità generatrice di flussi di cassa.
- d) Calcolare il *fair value* e il valore d'uso.
- e) Determinare l'ammontare della perdita e svalutare il valore delle singole attività. Nel caso in cui l'attività sia inserita in UGC, la perdita va allocata prima di tutto a riduzione dell'avviamento della UGC, e successivamente, per la parte restante proporzionalmente alle diverse attività della UGC.
- f) Ripristinare il valore solo nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno giustificato la svalutazione.

Il principio contabile propone due modelli ben distinti da poter seguire: il modello semplificato e il modello base per le perdite durevoli. La suddivisione viene fatta per due ragioni principali:

1. Perché il modello sia regolato in base alle dimensioni della società;
2. Per evitare alle società di piccole dimensioni di sostenere oneri eccessivi rispetto ai benefici derivanti dall'utilizzo del modello base delle perdite durevoli.

Inoltre, la revisione del principio contabile ha ristretto la cerchia di soggetti idonei ad adottare il modello semplificato, prevedendo che i nuovi limiti per applicarlo sono (Furlani 2018):

- Numero medio dipendenti durante l'esercizio non superiore a 50;
- Totale attivo in bilancio non superiore a 4,4 mln €;
- Ricavi netti delle vendite e prestazioni non superiori a 8,8 mln €;

È importante sottolineare che l'OIC non obbliga le imprese che rispettano i limiti sopra indicati ad adottare il modello semplificato, ma ne dà facoltà.

Nel rispetto dei limiti, l'approccio semplificato è quindi un'alternativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese, coerentemente con le semplificazioni normative introdotte dal D. Lgs. 139/15.

La differenza sostanziale tra il modello base e il modello semplificato risiede nel calcolo del valore recuperabile per le immobilizzazioni. Il modello base, infatti, utilizza l'attualizzazione dei flussi di cassa per determinare il valore recuperabile, mentre invece il modello

semplificato si basa sulla capacità di ammortamento¹¹, calcolata come sottrazione tra il risultato economico d'esercizio e gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni (Bonelli 2014).

Il test di verifica avviene confrontando il valore contabile con il valore recuperabile (calcolato come il maggiore tra la capacità di ammortamento e il *fair value*) e si considera superato quando “*la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti*” (OIC 9, pp.10).

Nel calcolo della capacità di ammortamento il piano prospettico non deve superare i 5 anni, nel caso in cui residuasse alla fine dei cinque anni *un valore economico significativo* dell’immobilizzazione, esso concorre al calcolo della capacità di ammortamento.

Le assunzioni alla base del modello semplificato sono:

- l’UGC solitamente corrisponde all’intera società
- I flussi di reddito si approssimano ai flussi di cassa.

Infatti, a differenza delle società di maggiori dimensioni con una struttura complessa e formata da diverse UGC, la verifica della recuperabilità si basa su flussi di reddito prodotti da un’unica UGC, cioè sull’intera società.

3.2 Impairment test asset

Come descritto nell’OIC 9, l’*impairment test* degli asset prende avvio in presenza di uno o più indicatori di perdite durevoli di valore.

Gli indicatori possono essere:

- Il valore di mercato dell’immobilizzazione è diminuito notevolmente in un singolo esercizio rispetto alle previsioni;
- Obsolescenza o deterioramento delle immobilizzazioni;
- Variazioni significative, nell’ambiente in cui opera la società, che prevedono impatti negativi;
- Influenza nel tasso di attualizzazione data da variazioni di tassi di rendimento o tassi di interesse del mercato che influenzano a loro volta il valore d’uso dell’immobilizzazione e riducono di conseguenza il valore recuperabile;
- Il *fair value* è inferiore al valore contabile delle attività nette della società;
- Effetti negativi per la società dovuta a cambiamenti verificati o da verificarsi nell’utilizzo dell’attività;

¹¹ Con capacità di ammortamento si intende: “*il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti*” (OIC 9, par. 7)

Se esiste uno dei seguenti indicatori si procede alla verifica con *impairment test*, determinando il valore recuperabile come il maggiore tra *fair value* e valore d'uso. Nel caso in cui uno dei due valori sia superiore al valore contabile non è necessario stimare l'altro, poiché il test si intende superato non presentando perdite di valore da contabilizzare in bilancio.

Nel caso contrario si procede al calcolo del *fair value* al netto dei costi di vendita come: “*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*” (OIC 9, pp.4). Il *fair value* rappresenta quindi sia un “*exit price*”, prezzo di cessione, sia un “*market value*” come già evidenziato dai principi nazionali e internazionali (Pozzoli 2015). Nella stima del *fair value* si deve fare ricorso, se possibile, ad un mercato esistente.

Per la previsione quantitativa del *fair value* l'OIC predispone la seguente gerarchia top-down da seguire (Pozzoli 2015):

- sia presente un accordo vincolante di vendita, se non prevedibile
- esista un prezzo di mercato in un mercato attivo, se non prevedibile
- calcolare, tramite tecniche valutative adeguate, il valore market-to-market.

Una volta determinato il *fair value* si procede al calcolo del valore d'uso come: “*il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa*” (OIC 9, pp.4).

Nel calcolare il valore d'uso si tiene conto di tutti i flussi di cassa entranti ed uscenti che derivano dall'uso continuo dell'attività e dalla sua dismissione applicando il tasso di attualizzazione più appropriato.

Per il calcolo dei flussi di cassa si utilizzano le previsioni e i piani futuri più recenti dell'amministrazione. La disciplina suppone che i piani non superino i 5 anni, nel caso in cui dovessero eccedere, si prevede che sia utilizzato un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Non vengono considerati, nel calcolo dei flussi di cassa, i flussi finanziari futuri derivanti da ristrutturazione o miglioramento dell'attività per cui la società non si è ancora obbligata.

Per il calcolo del tasso di attualizzazione più appropriato si considera il tasso al lordo delle imposte che rappresenta: “*le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificare*” (OIC 9, pp.7). Poiché la disciplina non dà informazione sulle tecniche di determinazione e valutazione del tasso di attualizzazione, ed essendo molto difficile reperire direttamente sul mercato il tasso specifico di un'attività, viene spesso utilizzato il

tasso WACC (*Weighted average cost of capital*, cioè il costo medio ponderato del capitale) derivante dal modello del CAPM (*Capital asset pricing model*) (OIC 2009).

Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività, poiché non genera flussi di cassa indipendenti derivanti dal suo utilizzo, essa è riferita ad una UGC. L'UGC rappresenta “*il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività*” (OIC 9, pp.4).

Nella determinazione della UGC vengono considerati diversi fattori come la struttura produttiva ed organizzativa dell'impresa, la natura dell'attività e il settore in cui opera.

Ad ogni singola UGC viene allocato l'avviamento determinato dall'insieme di attività che la costituiscono e, qualora presenti, le c.d. *corporate assets* ossia quelle attività non attribuibili ad un'unica UGC perché riconducibili all'intera società ed utilizzate per diverse attività. Una volta identificate, queste attività devono essere separate dalle UGC identificabili e suddivise tra attività centralizzate allocabili e non allocabili (OIC 2009).

Il valore delle attività centralizzate allocabili può in parte o totalmente essere allocato alle diverse UGC identificabili secondo un *criterio ragionevole e coerente*. Per le attività centralizzate non allocabili è invece necessario calcolare il valore recuperabile separatamente alle diverse UGC.

Una volta determinato il valore contabile netto della UGC è necessario provvedere alla verifica di eventuali perdite di valore tramite l'*impairment test*. Il valore recuperabile della UGC è il maggiore tra valore equo e quello d'uso. Il valore netto contabile della UGC è calcolato come il valore contabile delle singole attività che costituiscono un'unità generatrice di flussi di cassa.

Se nel confronto tra valore recuperabile - il maggiore tra *fair value* e valore d'uso - e valore netto contabile risulta che il valore recuperabile è inferiore al valore contabile, si procede alla svalutazione.

La svalutazione prevede la riduzione del valore dell'immobilizzazione e la determinazione del costo in conto economico per l'esercizio in corso.

Nel caso in cui i beni siano incorporati in una UGC e fosse rilevata, a seguito *dell'impairment test*, una perdita, si procede alla svalutazione nel seguente ordine:

1. A riduzione dell'avviamento collocato alla UGC;
2. Per la parte residuale in proporzione al valore contabile delle singole attività facenti parte alla UGC.

Se i motivi alla base della svalutazione dovessero venire meno, è prevista la rivalutazione col ripristino del valore del bene. La rivalutazione andrà contabilizzata in conto economico. Il ripristino del valore del bene non deve superare il valore contabile che l'immobilizzazione avrebbe avuto senza svalutazione, tenuti in considerazione gli ammortamenti annuali.

Nel caso in cui sia presente una rivalutazione di ripristino dei beni presenti in una UGC, si incrementa proporzionalmente il valore netto contabile dei singoli beni dell'UGC ad esclusione dell'avviamento. Anche in questo caso il nuovo valore non può superare il valore precedentemente svalutato da cui sono stati calcolati gli ammortamenti.

L'informativa richiesta in nota integrativa è:

- a) La specificazione dei movimenti delle immobilizzazioni tra cui le eventuali svalutazioni e rivalutazioni;
- b) Il valore e le motivazioni alla base della eventuale svalutazione;
- c) Informazioni riguardanti il valore recuperabile come la durata del piano temporale, il tasso di attualizzazione applicato e il tasso di crescita eventualmente utilizzato per la stima dei flussi finanziari futuri;
- d) L'utilizzo del metodo semplificato;

3.3 Impairment test applicato all'Avviamento

Con avviamento si intende *l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.* (OIC 24, pp.5)

L'avviamento è considerato un'*intangible asset*, un'immobilizzazione immateriale con durata indefinita. Per questo motivo, alla fine di ogni esercizio, è soggetto a *impairment test* sistematico.

Anche in questo caso la verifica dell'*impairment test* prevede il confronto tra valore recuperabile e valore netto contabile. Qualora il valore netto contabile sia superiore al valore recuperabile si introduce una perdita di valore imputata a Conto Economico.

Nel caso in cui l'avviamento sia compreso in un'unità generatrice di cassa è il primo valore da svalutare secondo il principio contabile OIC 9.

L'avviamento a differenza degli *asset* non è soggetto alla rivalutazione di ripristino di valore.

L'impossibilità di rivalutare l'avviamento è coerente con quanto previsto dal legislatore italiano, secondo cui la possibilità di rivalutazione dell'avviamento significherebbe il riconoscimento del c.d. *avviamento originario*, costituito internamente e non derivante da acquisizioni esterne (Quagli 2017).

Secondo il sistema di contabilità italiano, oltre alla verifica tramite *impairment test*, l'avviamento è soggetto annualmente ad ammortamento (Quagli 2017).

Per poter iscrivere l'avviamento in Stato Patrimoniale è richiesto l'acquisto a titolo oneroso di un'azienda o di un ramo aziendale, dove il valore da capitalizzare è determinato dalla differenza tra il prezzo sostenuto per l'acquisizione e il valore corrente dei beni patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

Una volta capitalizzato, l'avviamento è ammortizzato secondo vita utile.

Nel determinare questa la società può utilizzare:

- Il periodo di tempo entro cui la società prevede di ricavare extraprofitto derivanti dall'operazione straordinaria di acquisizione aziendale e di aggregazione;
- Il *payback periods*;
- La media ponderata delle vite utili dei principali asset (core asset) costituenti l'acquisizione aziendale, comprese le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Nel caso in cui non sia possibile prevedere una stima attendibile della vita utile dell'avviamento, il Codice Civile determina il limite di 10 anni (Landuzzi 2017).

La vita utile dell'avviamento non deve comunque superare il limite massimo di 20 anni, come disposto dall'OIC 24.

L'introduzione del D. Lgs. 139/2015 ha aggiornato le disposizioni riguardanti la voce contabile dell'avviamento ma non ha previsto il coordinamento tra principi contabili nazionali e internazionali (Bianchi 2016).

Infatti, se il modello dell'*impairment test* è stato introdotto nel sistema italiano attraverso il principio contabile OIC 9, esso non viene applicato all'avviamento che continua ad essere ammortizzato annualmente secondo la sua vita utile.

La disciplina internazionale non prevede, quindi, l'ammortamento annuale dell'avviamento, bensì la verifica annuale di perdita di valore (anche non durevole) tramite l'*impairment test*.

Il modello internazionale dell'*impairment test* ha evidenziato delle criticità, dibattute nel *Discussion Paper* intitolato: “*Should Goodwill still not be Amortised*”, pubblicato da EFRAG, OIC e ASBJ nel luglio 2014.

Il *Discussion Paper* ha visto due posizioni prevalenti: una maggioranza a favore della reintroduzione dell'ammortamento dell'avviamento nel sistema internazionale e una minoranza favorevole all'*impairment test* annuale dell'avviamento.

La maggioranza favorevole sostiene che la reintroduzione dell'ammortamento dell'avviamento:

- Ridurrebbe la volatilità e la discrezione manageriale dovuta all'*impairment test*;
- Rifletterebbe ragionevolmente il consumo delle risorse economiche acquisite nell'aggregazione aziendale;
- Allocherebbe i costi di acquisizione dell'avviamento ai periodi in cui è stato consumato;
- Sarebbe coerente con il trattamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Al contrario la parte sfavorevole sostiene che la reintroduzione dell'ammortamento non sia vantaggiosa per i seguenti motivi:

- L'*impairment test* fornisce le informazioni utili e necessarie agli utenti riguardanti benefici economici futuri attesi, il capitale investito e il rendimento del capitale impiegato;
- L'applicazione dell'ammortamento comporta una misura eccessivamente prudente per la redditività;
- Investitori e diversi portatori di interessi continuerebbero ad essere interessati alle misure di investimento, non prestando attenzione all'ammortamento dell'avviamento.

Sebbene i pareri contrastanti, la maggioranza di coloro che hanno risposto al *Discussion Paper* è favorevole alla reintroduzione dell'ammortamento dell'avviamento nell'ambito internazionale. Se così fosse, la reintroduzione dell'ammortamento comporterebbe l'allineamento tra principi contabili internazionali e principi contabili nazionali (Bianchi 2016).

Lo IASB ha infatti recentemente posto tra i punti di discussione principali del Work Plan 2017-2021 la verifica del modello dell'*impairment test* e l'eventuale possibilità di applicazione dell'ammortamento all'avviamento.

Bisognerà quindi aspettare il 2021 per capire davvero quali saranno le sorti dell'avviamento, ammortamento o *impairment test*?

Conclusione

L'introduzione del D. Lgs. 139/2015 ha introdotto importanti cambiamenti che hanno coinvolto la rilevazione delle voci contabili, gli schemi di bilancio, l'*economic disclosure* e i principi alla base della redazione del bilancio.

Come in tutte le fasi di rinnovamento, la fase di avvio, considerata la più complessa, è la fase in cui si riscontrano le prime difficoltà di applicazione. Sebbene gli emendamenti proposti dall'OIC ai principi contabili hanno potuto correggere e chiarire alcune incomprensioni non sono bastati a colmare le carenze iniziali come afferma Ballarin (2018).

È ora compito dell'Organismo Italiano di Contabilità e del legislatore procedere a colmare le lacune presentate a partire dai bilanci 2017: regolando l'applicazione del postulato della sostanza alla contabilizzazione del leasing finanziario come suggerito da Quagli (2017), definendo i limiti di applicazione del principio di rilevanza, e aggiungendo ulteriori chiarificazioni ed esemplificazioni al principio contabile 32 relativo agli strumenti finanziari derivati.

Inoltre, nella previsione di continuo miglioramento, si richiede una maggior cura nell'esposizione del bilancio e soprattutto nella redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Il compito futuro è quello di provvedere ad una maggiore connessione tra i diversi schemi e le informazioni principali onde evitare una normalizzazione dei bilanci di esercizio ottenendo un fenomeno copia e incolla (Bianchi 2016).

In un contesto sempre più internazionale dove il legislatore Italiano continua ad accogliere ed integrare, per quanto possibile, le normative europee relative ai bilanci di esercizio, cresce sempre di più la consapevolezza che per una miglior analisi comparativa sia necessario un continuo allineamento ai principi contabili internazionali. Ciò nonostante, l'emanazione del D. Lgs. 139, ha dato luogo ad un'evoluzione contabile e inizio ad un processo di sviluppo che siamo certi non si fermerà qui proprio per garantire ai diversi users, ma anche a tutti i diversi stakeholders, un sistema di norme e principi contabili validi e consolidati.

Bibliografia

- ACCOUNTING STANDARD BOARD OF JAPAN (ASBJ), EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG), ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), 2014. *Feedback Statement – Discussion Paper ‘Should goodwill still not be Amortised’*, pp.1-7.
- BALLARIN, F., 2018. *Emendamenti proposti agli OIC*. Amministrazione & Finanza, n. 2, pp. 7-11.
- BALLARIN, F., BIANCHI, S., 2016. *La riforma contabile della direttiva 2013/14: principali impatti sul bilancio d’esercizio e consolidato 2016*. *Il commercialista Veneto*, n. 229, pp.12-16.
- BALLARIN, F., BIANCHI, S., 2017. *Bilanci 2016: principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi contabili OIC*. *Il Commercialista Veneto*, inserto n.235.
- BIANCHI, S., 2016. *Riflessioni sull’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS dopo 10 anni dalla loro applicazione sistematica in Italia ed Europa*. *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4, pp. 571-576.
- BONELLI, A., 2014. *OIC 9: come gestire la svalutazione di beni immobilizzati*. IPSOA quotidiano. Disponibile su: <http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2014/11/25/oic-9-come-gestire-la-svalutazione-di-beni-immobilizzati> [Data di accesso: 14/08/2018].
- CORONA, A., 2016. *Il nuovo bilancio di esercizio (D.lgs. 139/2015): aspetti generali*, Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, n. 3, pg. 1 e ss. Disponibile su: <http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/node/99> [Data di accesso: 07/06/2018].
- DEVALLE, A., et al., 2018. *La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione)*, Fondazione nazionale dei Commercialisti, Documentato di ricerca, pp. 1-20 Euroconference news.
- FURLANI, F., 2018. *Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità*. Euroconference news. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/perdita-durevole-valore-delle-immobilizzazioni-le-novita/> [Data di accesso: 24/08/2018].
- FURLANI, F., PELLEGRINO, S., 2010. *Check list analitica per il bilancio 2010*, 1° ed. Verona: Euroconference editore, pp. 279-280.
- LANDUZZI, F., 2017. *Il nuovo OIC 24 regola l’ammortamento dell’avviamento*. Euroconference news. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/oic-24-regola-lammortamento-dellavviamento/> [Data di accesso: 25/08/2018].
- MEZZABOTTA, C., 2014. *Il recepimento della direttiva 2013/34/EU in Italia: Le sfide*. *Rivista dei dottori commercialisti*, n.4, pp. 673-688.

- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2009. *Impairment e avviamento. Applicazione n.2.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2016. *Principi contabili, Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 9.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2016. *Presentazione principi contabili.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2016. *Principi contabili, Crediti OIC 15.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2017. *Principi contabili, Debiti OIC 19.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2017. *Principi contabili, Immobilizzazioni immateriali OIC 24.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2017. *Principi contabili, Strumenti Finanziari Derivati OIC 32.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2017. *Principi contabili, Rimanenze OIC 13.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità, 2018. *Principi contabili, Finalità e postulati del bilancio di esercizio OIC 11.*
- OIC - Organismo italiano di contabilità. *Principi contabili nazionali.* Disponibile su: <http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14> [Data di accesso: 03/07/2018].
- ORLANDI, M., 2017. *Il rendiconto finanziario: nuovo documento obbligatorio del bilancio d'esercizio. Il Commercialista Veneto*, n. 235, pp. 15-16.
- POZZOLI, M., 2015. *La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche alla luce dell'OIC 9, svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Problematiche tecniche ed operative.* Allegato alla pagina Fondazione nazionale commercialisti. Disponibile su: <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/752> [Data di accesso: 22/08/2018].
- QUAGLI, A., 2017. *Bilancio di esercizio e principi contabili.* 8° ed. Torino: G. Giappichelli Editore.
- Relazione Illustrativa al Decreto 139/15. In: OIC - Organismo italiano di contabilità, 2016. *Presentazione principi contabili.*
- ROSSI, A., 2016. *Il nuovo criterio del costo ammortizzato applicato ai debiti.* Euroconference news. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/criterio-costo-ammortizzato-applicato-debiti/> [Data di accesso: 20/07/2018].
- SANTACATTERINA, S., 2018. *La contabilizzazione dei derivati alla luce della riforma del bilancio. Il Commercialista Veneto*, n.242, pp. 15-16.